DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 2025, N. 91, PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1616 DELLA COMMISSIONE, DEL 15 SETTEMBRE 2022, RELATIVO AI MATERIALI E AGLI OGGETTI DI MATERIA PLASTICA RICICLATA DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32

Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o piu' attivita' registrate o riconosciute o soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'azienda sanitaria locale applica un'unica tariffa corrispondente a quella dell'attivita' della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli associati alle attivita' svolte nello stabilimento.»;

2) al comma 13, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) degli alimenti di cui all'articolo 6, del regolamento (CE) n. 852/2004 e di cui all'articolo 148, del regolamento in relazione al riconoscimento degli stabilimenti conformemente ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 nonche' per la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, degli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti relativamente agli stabilimenti che eseguono le attivita' di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attivita' di distribuzione al consumatore finale. »;

b) all'articolo 13, comma 6, quarto periodo, dopo le parole: «L'Azienda sanitaria locale per la registrazione» sono inserite le seguenti: «, inclusa la registrazione conseguente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29,»;

c) all'articolo 15, comma 2:

1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che la attribuiscono in proporzione all'attivita' svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanita' pubblica, sanita' pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare di cui all'articolo 7-quater, comma 4,

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle spese correnti e di investimento relative all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, ivi comprese:

1) le attivita' necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali, nonche' allo svolgimento dei compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022;

2) le attivita' connesse alla gestione e al funzionamento, nell'ambito del sistema dei controlli ufficiali, della banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della salute, denominata "Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio";

3) la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore 18:00 e le ore 6:00 e nei giorni festivi;»;

2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) la quota del 2 per cento e' versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese relative al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione delle attivita' di controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali di competenza degli Uffici del Ministero, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, ivi incluse le attivita' connesse allo svolgimento dei compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, nonche' quelle connesse all'aggiornamento, al potenziamento e alla manutenzione, nell'ambito del sistema dei controlli ufficiali, della banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della salute, denominata "Stabilimenti dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio".»;

d) all'allegato 2, la sezione 6 e' sostituita da quella di cui all'allegato I al presente decreto.

Versione in vigore dal 14 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Estremi	Decreto legislativo 9 ottobre 2026, n. 199

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-199-2026/art-4-modifiche-al-decreto-legislativo-2-febbraio-2021-n-32

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

venire a contatto con i prodotti alimentari · Art. 4

venire a contatto con i prodotti alimentari · Art. 4

venire a contatto con i prodotti alimentari · Art. 4